

rati, e sarebbe a base della stessa dichiarazione; mentre che, pel contrario, se dovesse l'erede reclamare, per l'esistenza di altri debiti, una maggior deduzione, sarebbe a provar la buona fede nella prima dichiarazione, e sarebbe questa cosa ben strana, perchè la buona fede si presume.

PRESIDENTE. Insiste dunque perchè alle parole: *produca i titoli dei debiti*, si aggiunga: *che egli conosca*.

TREZZI. Domando la parola.

DE LUCA. Dei quali abbia conoscenza.

PRESIDENTE. Dei quali abbia conoscenza, e presenti contemporaneamente una dichiarazione firmata da lui. . .

DE LUCA. Sopprimerei le parole che seguono: *e dai creditori o loro aventi causa*. Egli, il solo erede, può firmare la dichiarazione; la firma dei creditori non deve richiedersi, e non può darsi.

PRESIDENTE. Il deputato Trezzi ha facoltà di parlare.

TREZZI. Nell'alinea precedente quello di cui si parla è detto che « nelle trasmissioni per causa di morte è ammessa la deduzione dei debiti e dei pesi di cui è gravato l'asse ereditario, purchè i medesimi risultino da documenti autentici stipulati prima che la successione fosse aperta, o da scritture private che abbiano acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione. »

Io osservo che non in tutte le provincie del regno vi è l'uso di dare data certa alle scritture private, e che in generale i debiti dipendono da semplici vaglia. Questi vaglia stanno a mano del creditore, il quale non ha obbligo di residenza nel luogo dove si apre la successione; se i termini di quest'articolo rimangono tal quali, questi debiti che dipendono da scritture private, da vaglia, da *pagherò all'ordine*, non saranno mai dedotti, perchè non si potranno mai avere dai creditori onde presentarli, e, quand'anche fossero prodotti, non avrebbero data certa.

Per uniformarsi adunque alle varie legislazioni vigenti, io credo necessario di diminuire la responsabilità dell'erede col dichiarare che si dedurranno i debiti e si dovranno produrre i titoli quando questi dipendono da atti autentici; quando poi dipendono da semplici scritture private, basterà la dichiarazione dell'erede; questi poi dovrà essere soggetto ad una multa nel caso che la sua dichiarazione non fosse conforme alla verità.

Io credo che questa sia bastante garanzia; ma, se altrimenti noi ammettiamo che si debbano produrre i titoli che non abbiamo diritto nemmeno di pretendere, non ci sarebbe la possibilità di averli, perchè i creditori terrebbero in tasca i loro titoli creditorii, e l'erede sarebbe obbligato a pagare la tassa.

Dunque io ritengo che si debba escludere il caso di scrittura privata.

PRESIDENTE. Favorisca di mandare al banco della Presidenza il suo emendamento.

DE BLASII. Io prego la Camera di non dimenticare che questa deduzione de' pesi che si ammette è una disposizione nella valutazione dell'asse ereditario novella e benevola della presente legge.

Infatti, nella legge di registro che ora vige nelle antiche provincie, i debiti non si deducono nella valutazione di una eredità che si raccoglie; quindi è d'uopo non perdere di vista che, appunto per attuare senza pericolo questa novella benigna disposizione, la presente legge si è veduta nella necessità di stabilire condizioni tali da allontanare al possibile la facilità delle frodi che pur troppo possono aver luogo in tali occasioni. E primieramente vuole che gli atti privati, dai quali risultano i debiti o pesi che gravitano sulla eredità, ab-

biano una data certa, e sieno registrati anteriormente all'apertura della successione; poichè, altrimenti, sarebbe troppo facile agli interessati fuggiare atti simulati, dando loro una data anteriore per sminuire fraudolentemente il valore dell'asse ereditario. Secondariamente la legge richiede una dichiarazione firmata, non solo dal debitore, ma anche dal creditore, acciò la frode divenga più difficile per la pubblicità che richiederebbe, e più vergognosa per lo sconcerto che dovrebbe aver luogo fra il finto debitore ed il finto creditore ad oggetto di sottrarsi ad una giusta imposta.

Si oppone che questa disposizione di legge non è eseguibile, perchè il debitore non potrà costringere il creditore a firmare una dichiarazione che è nel solo suo interesse. Ma se da quest'articolo di legge nasce l'obbligo al creditore di contribuire dalla sua parte a questa formalità, è in virtù di questo articolo stesso che il debitore potrà costringervelo giuridicamente, ed ove il creditore, interpellato giuridicamente, non aderisse, il giudice, senza dubbio, lo condannerebbe in ogni caso al ristoro de' danni ed interessi a favore del debitore che in virtù di questo articolo lo interpellava. . .

Io credo adunque che per questa parte non può ritenersi che la disposizione sia inesequibile.

Si dice inoltre inesequibile questa disposizione, perchè il debitore, ossia l'erede chiamato a farla, non può facilmente conoscere tutti i debiti che gravitano sull'eredità che a lui è devoluta; ma non bisogna dimenticare che questa legge gli accorda un termine dopo l'apertura della successione per fare una tale dichiarazione.

Durante questo termine, che è di parecchi mesi, può benissimo l'erede informarsi dei debiti che gravitano sull'eredità devoluta a suo vantaggio; che se per avventura non arrivasse a conoscerli tutti, se per disgrazia dopo aver fatta la dichiarazione venisse a scoprirsi qualche novello peso ereditario, è indubitato che ciò sarà una sventura per lui, ma la legge non ne avrà colpa, perchè nelle sue disposizioni vi è abbastanza per avvantaggiare la condizione dell'erede gravato da debiti, più di quello che le leggi anteriori non facessero a questo riguardo.

Infine bisogna convenire che questa disposizione di favore, se anche non riuscisse in tutte le sue parti a recar beneficio a quello in favore di cui è fatta, è sempre tale che concilia possibilmente l'addolcimento della tassa con una certa garanzia, che è pur necessaria alla finanza per non essere agevolmente frodata.

Ora, il non poter ricevere per intero un favore, non toglie che, ricevuto per la massima parte, sia cosa accettabile, e da saperne buon grado a questa legge che, contrariamente all'antica, si fa ad accordarlo.

PRESIDENTE. Il deputato Trezzi ha facoltà di parlare.

TREZZI. Faccio osservare che non in tutte le provincie è in vigore la legge per la quale non si detraggono i debiti dall'asse ereditario.

In Lombardia i debiti si detraggono tutti; anche per rispetto ai debiti risultanti da documento privato basta una dichiarazione firmata coll'attestazione di essere fatta sotto la fede di onesto cittadino, perchè il debito sia sottratto dall'asse ereditario, e per l'esenzione dalla tassa. Dunque le osservazioni fatte dall'onorevole De Biasis non si attaglierebbero alla legislazione vigente in Lombardia.

PRESIDENTE. Il deputato Capone ha facoltà di parlare.

CAPONE. La disputa mossa circa la data certa è, a mio avviso, nella specie nostra, affatto inutile, perchè colla morte del debitore ogni sua scrittura privata acquista, col solo fatto della morte, data certa. Questo è uno dei casi ovviissimi che